

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 44 del 27.05.2002

In vigore dal 01.07.2002

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 24.01.2005

In vigore dal 23.02.2005

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Autonomia del Consiglio
- Art.3 - Pubblicità delle sedute
- Art.4 - Prima adunanza
- Art.5 - Sede delle adunanze
- Art.6 - Programma di mandato
- Art.7 – Atti di indirizzo

Titolo II - Diritti e doveri dei consiglieri

Capo I - Diritti dei consiglieri

- Art.8 - Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art.9 - Diritto di iniziativa
- Art.10 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art.11 - Interrogazioni
- Art.12 - Interpellanze
- Art.13 - Trattazione delle interpellanze
- Art.14 - Mozioni
- Art.15 - Svolgimento della mozione

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art.16 - Segreto d'ufficio
- Art.17 - Astensione obbligatoria
- Art.18 - Incarichi speciali a consiglieri
- Art.19 - Decadenza dei consiglieri

Titolo III - Organizzazione del Consiglio

Capo I - Principi generali

- Art.20 - Consigliere anziano

Capo II - Gruppi consiliari

- Art.21 - Costituzione e composizione
- Art.22 - Capigruppo
- Art.23 - Conferenza dei capigruppo

Titolo IV – Organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari

Capo I - Commissioni consiliari

- Art.24 - Costituzione delle commissioni consiliari
- Art.25 - Istituzione - Numero – Composizione
- Art.26 - Convocazione
- Art.27 - Funzionamento delle Commissioni
- Art.28 – Funzioni delle Commissioni
- Art.29 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle Sedute - Pubblicità dei lavori

Capo II – Commissione consiliare permanente per la gestione della discarica

- Art. 30 – Composizione
- Art. 31 – Decadenza
- Art. 32 – Competenze
- Art. 33 – Funzionamento della Commissione
- Art. 34 – Pubblicità delle sedute
- Art. 35 – Udienze conoscitive
- Art. 36 – Ordine del giorno
- Art. 37 – Votazioni
- Art. 38 – Verbali delle sedute

Titolo V -Funzionamento del Consiglio

Capo I - Convocazione

- Art.39- Riunioni del Consiglio
- Art.40- Convocazione dei consiglieri
- Art.41- Sedute di prima convocazione
- Art.42- Sedute di seconda convocazione
- Art.43- Ordine del giorno

Capo II - Adunanze

- Art.44- Numero legale
- Art.45- Presidenza delle sedute
- Art.46- Compiti di presidenza del Sindaco
- Art.47- Richiami ai Consiglieri e al pubblico

Capo III - Procedimento deliberativo

- Art.48- Verifica del numero legale
- Art.49- Designazione degli scrutatori
- Art.50- Funzioni di segretario
- Art.51- Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art.52 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art.53 Relazione illustrativa delle proposta
- Art.54 Interventi dei Consiglieri
- Art.55- Mozione d'ordine
- Art.56-Fatto personale
- Art.57- Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.58 - Presentazione di emendamenti
- Art.59 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art.60 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto
- Art.61 - Forma delle votazioni
- Art.62- Votazione per appello nominale
- Art.63- Scrutinio segreto
- Art.64 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art.65- Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni
- Art.66 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.67 - Revoca e modificazione di deliberazioni
- Art.68 - Astensione obbligatoria

Capo IV - Processi verbali

Art.69- Compilazione dei verbali

Art.70 - Contenuto dei verbali

Art.71- Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale

Art.72 - Sottoscrizione dei verbali

Art.73 - Approvazione dei processi verbali

Art.74 - Redazione e deposito degli atti consiliari

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art.75 - Maggioranza per l'approvazione del regolamento

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Sindaco presidente sulla base dei principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alla interpretazione del Regolamento sono decise dal Sindaco sentito il parere dei Capi gruppo.
4. Terminata la seduta, quando il Sindaco lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare per gli Affari Istituzionali. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Art.2

Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia regolamentare, funzionale e organizzativa, nel rispetto dei limiti inderogabili imposti dai principi dello Statuto e dalla legge.

Art.3

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida di procedere in seduta segreta. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Si procede altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art.4

Prima adunanza

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio è convocato in seduta pubblica per la convalida dei medesimi.
2. Il Consiglio provvede, mediante votazione a scrutinio palese, alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, giudicando delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Completate le procedure di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando il vicesindaco nominato.
4. La convocazione del Consiglio viene effettuata con avvisi scritti dal Sindaco eletto.

Art.5
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono in apposita sala di proprietà comunale. Per motivi particolari le sedute possono svolgersi in altra sala o altro luogo nell'ambito del territorio comunale.

Art.6
Programma di mandato

1. Nei termini previsti dallo Statuto, il Sindaco presenta al Consiglio il programma di mandato.
2. Alla seduta partecipano gli Assessori, ai quali il Sindaco può concedere la parola per l'illustrazione di punti specifici del programma.

Art.7
Atti di indirizzo

1. Nelle ipotesi previste dallo statuto e dalla legge, il Consiglio approva atti di indirizzo, che possono essere adottati anche contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO II
Diritti e doveri dei consiglieri

Capo I
Diritti dei consiglieri

Art.8
**Diritto di informazione e
accesso agli atti amministrativi**

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di avere accesso a tutti gli atti e ai documenti formati dall'Amministrazione o utilizzati per l'esercizio dell'attività amministrativa, individuati dal richiedente.
2. L'esercizio di tale diritto di informazione da parte dei Consiglieri avviene con le medesime modalità previste nel regolamento sul procedimento amministrativo.
3. La richiesta di accesso viene predisposta su apposito modulo in cui è inserita la dichiarazione che l'informazione, il documento o l'atto richiesti dal consigliere vengono utilizzati in via esclusiva per l'esercizio del mandato, nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art.9
Diritto di iniziativa

1. I consiglieri, in relazione a ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, hanno diritto a chiedere la trattazione urgente rispetto all'ordine del giorno, di proporre la questione pregiudiziale o sospensiva, proporre emendamenti e ordini del giorno.

Art.10
Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art.11
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. Ad esse di regola viene data risposta scritta entro trenta giorni. In caso di mancata risposta l'interrogazione viene trattata a richiesta dell'interrogante nella prima seduta consiliare successiva.
3. Quando l'oggetto dell'interrogazione richiede una risposta urgente, la risposta scritta viene data entro sette giorni.

Art.12
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.
2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione. Alla trattazione delle interpellanze viene dedicato per ciascuna seduta del Consiglio, un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un'ora e trenta minuti.

Art.13
Trattazione delle interpellanze

1. Quando il Consiglio è in sessione e salvo i casi di urgenza da valutarsi da parte della Conferenza dei capigruppo, le risposte alle interpellanze debbono essere date nella prima seduta del mese successivo alla loro presentazione.
2. Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende rinviata alla seduta successiva, a condizione che l'interpellante sia presente.
3. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dall'interpellanza. Il consigliere ha però la facoltà di ripresentare l'interpellanza.
4. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere la sua interpellanza; a tale scopo però, l'intervento non può durare oltre dieci minuti.
5. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza può dar luogo soltanto a replica dell'interpellante della durata massima di cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Nel caso negativo l'interpellante può presentare una mozione che viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

Art.14
Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza riguardante l'amministrazione comunale, che abbia o non già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso, che sia impegnativa per l'amministrazione secondo un determinato orientamento.
2. La mozione, firmata almeno da un capo gruppo consiliare, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dopo la conclusione dell'istruttoria.

Art.15
Svolgimento della mozione

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata di norma dal solo primo firmatario. Nella discussione possono intervenire ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti un Consigliere per ogni Gruppo e un Assessore, oltre al Sindaco.
2. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Alla mozione possono essere proposti emendamenti, illustrati e discussi separatamente dalla mozione.
4. La mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che non sia stata avanzata richiesta di votare per parti separate. In tale ipotesi, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano a maggioranza assoluta.
5. Nel caso di assenza di tutti i firmatari debitamente convocati, la mozione deve considerarsi ritirata.

Capo II
Doveri dei consiglieri

Art.16
Segreto d'ufficio

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e, in modo, particolare in relazione ad atti, documenti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e nei casi di partecipazione a sedute segrete.

Art.17
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse. In tali ipotesi, essi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.18
Incarichi speciali a consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri in merito alla fattibilità o alla realizzazione di un progetto/programma amministrativo di particolare importanza e/o complessità e/o di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale ovvero in ausilio, supporto e/o in sostituzione dei singoli Assessori.

Art.19
Decadenza dei consiglieri

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, e fatte salve le altre ipotesi di legge, i Consiglieri sono dichiarati decaduti con provvedimento del Consiglio comunale, da notificarsi tempestivamente agli interessati. L'iniziativa per il procedimento di decadenza può essere assunta da parte di qualsiasi consigliere.
2. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Sindaco in qualità di presidente. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro *trenta* giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione.
3. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi con propria deliberazione sulla decadenza.

TITOLO III
Organizzazione del Consiglio

Capo I
Principi generali

Art.20
Consigliere anziano

1. Ai fini del presente Regolamento, per consigliere anziano deve intendersi colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, le sue funzioni sono svolte da chi abbia ottenuto la cifra elettorale immediatamente successiva.

Capo II
Gruppi consiliari

Art.21
Costituzione e composizione

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nella lista presentata dal candidato eletto Sindaco. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri eletti.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere i quorum previsti dalla legge e dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo della maggioranza è sempre escluso il Sindaco.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare, secondo quanto previsto dallo Statuto.

4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
5. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
6. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
7. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
8. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
9. Il Consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto, ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto prima della votazione.
10. Ai gruppi consiliari è assicurata, compatibilmente con la disponibilità dell'ente, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di un apposito locale ove sarà messa a disposizione di ciascun gruppo idonea attrezzatura per la conservazione di atti e materiali utili allo svolgimento del mandato.

Art.22 Capigruppo

1. I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza di tale comunicazione sarà considerato capogruppo il Consigliere *più* anziano della lista secondo quanto stabilito dall'art. 21

Art.23 Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta e convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dall'Assessore anziano; alla riunione assiste il Segretario Generale o un suo delegato. In caso di richiesta di almeno due capigruppo consiliari, il Sindaco deve convocare la Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza è chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Sindaco o di almeno due capigruppo, qualora si ritenga necessario modificare il calendario concordato o valutare l'andamento dei lavori consiliari.
3. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida qualora sia presente la maggioranza dei Gruppi rappresentati in Consiglio comunale. Della riunione viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un segretario designato dal Sindaco.
4. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco in relazione all'esercizio della funzione di Sindaco nelle riunioni consiliari, volta ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Titolo IV
Organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari

Capo I
Commissioni consiliari

Art.24
Costituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari competenti per materia.
2. Oltre alle Commissioni permanenti ed a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio comunale può costituire al proprio interno Commissioni speciali di controllo o di garanzia secondo le modalità stabilite dallo statuto fissandone preventivamente la durata. La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio comunale. Alle commissioni speciali possono essere chiamati a far parte anche componenti non appartenenti al Consiglio comunale.
3. Le Commissioni permanenti e quelle di controllo o garanzia sono organi interni del Consiglio comunale.

Art.25
Istituzione - Numero – Composizione

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari:

I^ COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI:

In materia di programmazione generale, Tributi, Affari del Personale, Bilancio, Statuto e Regolamenti comunali.

II^ COMMISSIONE ASSETTO-USO DEL TERRITORIO - URBANISTICA E TERRITORIO:

Programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica, impatto ambientale, edilizia pubblica e privata.

III^ COMMISSIONE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:

Programmazione lavori pubblici, interventi di manutenzione del patrimonio, gestione del patrimonio comunale e demanio.

IV^ ATTIVITA'- ECONOMICHE - E TURISMO:

Programmazione e interventi in materia di artigianato, industria, commercio, agricoltura, fiere e mercati.

V^ COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI-SCUOLA-CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO:

Programmazione e pianificazione dei settori di riferimento e rapporti con associazionismo volontariato, assistenze e beneficenza.

VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA:

(Rinvio alle norme specifiche di cui al Capo II del presente titolo – Artt 30-40)

2. Ciascuna commissione è composta da almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare. Ogni consigliere agisce nella commissione con voto proporzionale al numero dei componenti il gruppo consiliare che rappresenta.
3. Le commissioni sono nominate dal consiglio con votazione palese, previa designazione del capigruppo. Con lo stesso provvedimento il consiglio elegge il presidente della commissione sempre con voto palese.
4. La nomina deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio.
5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni
6. Il presidente della commissione, in caso di assenza, è sostituito da un consigliere da lui designato.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio procede alla sostituzione.
8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 26 Convocazione

1. Il presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai commissari, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 27 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica, salvo deroga resa necessaria da esigenze di tutela della minoranza da adottarsi con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare esperti esterni designati dai gruppi consiliari, senza diritto di voto. La facoltà di intervento è concessa dal Presidente all'esperto prima dell'inizio della discussione.
4. Il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno tre giorni prima della riunione e sono a disposizione dei membri della commissione.

Art. 28 **Funzioni delle Commissioni**

1. L'attività delle commissioni è finalizzata, a favorire e snellire i lavori del consiglio.
2. A tal fine esse provvedono, su richiesta del sindaco, alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del consiglio, nonché, se richieste dal consiglio, ad effettuare indagini conoscitive e studi relativi al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e progetti di intervento dipendenti e dei quali il comune è parte.
3. Sono sottoposte al preventivo parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative:
 - a) ai regolamenti;
 - b) ai piani e programmi di qualunque materia;
 - c) alla disciplina generale dei tributi comunali e relative strutture tariffarie;
 - d) alle forme di gestione dei servizi pubblici;
 - e) alle proposte sulle quali siano stati espressi uno o più pareri contrari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tuttavia è in facoltà del consiglio adottare deliberazioni nelle suddette materie senza il parere della commissione quando motivi di comprovata urgenza lo richiedano a tutela degli interessi del comune.
5. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il presidente, d'intesa con il sindaco, può riferire all'adunanza. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Art. 29 **Segreteria delle Commissioni** **Verbale delle Sedute - Pubblicità dei Lavori**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile dell'Area di competenza o da suo delegato.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto insieme al presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza presso la segreteria del Comune.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco, ai capigruppo ed al segretario generale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai consiglieri. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei conti.

Capo II **Commissione consiliare permanente** **per la gestione della discarica**

Art. 30 **Composizione**

1. La composizione della Commissione Consiliare permanente per la gestione della discarica, viene effettuata dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dal suo insediamento.
2. La Commissione è costituita come segue:
 - dal Sindaco, componente di diritto, che ne è il Presidente
 - da altri sei componenti di cui quattro designati dalla maggioranza e due dalla minoranza;
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di Presidente sono svolte da un Assessore con apposita delega.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici o da suo delegato.

Art. 31 **Decadenza**

1. I componenti della Commissione decadono da tale carica quando mancano a tre sedute consecutive della Commissione, senza giustificato motivo.

Art. 32 **Competenze**

1. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente richiesto sulle proposte di atti di programmazione, piani, atti di indirizzo, provvedimenti tariffari, forme e modalità di gestione.
2. Il Sindaco trasmette alla Commissione tutti gli atti in possesso dell'Amministrazione Comunale circa l'argomento trattato.
3. La Commissione ha il potere di iniziativa di proposte finalizzate al buon funzionamento del servizio, da sottoporre all'esame degli organi deliberanti competenti.

Art. 33 **Funzionamento della Commissione**

1. Le adunanze della Commissione sono formalmente convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, in caso di assenza o impedimento.

2. La seduta è valida quando siano presenti almeno la metà dei membri assegnati.
3. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, indicati nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni poste sulle quali si discute e vota e ne proclama il risultato.
5. La trattazione di un argomento all'o.d.g. può essere rinviata o sospesa su proposta del Presidente.

Art. 34
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
2. L'avviso di convocazione, l'ordine del giorno, sono depositati c/o la residenza comunale, a disposizione di chiunque voglia consultarli e comunicati anche per conoscenza all'Amministrazione Provinciale.
3. Le persone che assistono alla seduta devono mantenere un comportamento corretto.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, per il mantenimento dell'ordine, previo avvertimento, può ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine e può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 35
Udienze conoscitive

1. La Commissione può svolgere udienze conoscitive, con facoltà di convocare soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati, ovvero tecnici in possesso di comprovata competenza nella materia trattata.
2. La convocazione di udienza conoscitiva può essere promossa da almeno tre membri componenti di diritto la commissione.

Art. 36
Ordine del giorno

1. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze.
2. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima e, in caso di comprovata urgenza, almeno due giorni prima.

Art. 37
Votazioni

1. Ciascun membro della Commissione esercita il diritto di voto.
2. La maggioranza richiesta per l'adozione di atti attribuiti alla competenza della Commissione è quella rappresentata dal voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.
3. In caso di parità di voti prevale la proposta votata dal Presidente.

Art. 38
Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario della Commissione e devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti, le proposte, i punti principali della discussione, i risultati delle votazioni.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e da un membro rappresentante della minoranza consiliare.

TITOLO V
Funzionamento del Consiglio

Capo I
Convocazione

Art.39
Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto oppure ove lo richiedano un quinto dei Consiglieri. In tale ipotesi, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta medesima.

Art.40
Convocazione dei consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere all'inizio del mandato, nell'ambito del territorio comunale.
2. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

Art.41
Sedute di prima convocazione

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Nell'ipotesi di seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art.42
Sedute di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziativa col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione le delibere sono valide purchè intervengano almeno cinque membri del Consiglio, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art.43 **Ordine del giorno**

1. Il Sindaco stabilisce le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio disponendone l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Nelle ipotesi di convocazione su richiesta dei Consiglieri, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno le materie oggetto della richiesta medesima.
3. Le proposte di deliberazione, nonché gli atti relativi, sono depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. Le risposte alle interpellanze sono inviate al domicilio del proponente, tramite posta prioritaria, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Capo II **Adunanze**

Art.44 **Numero legale**

1. Per la validità della seduta, il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi, od i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse ai termini di legge.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti

Art.45
Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, ne fa le veci il Vice Sindaco. In caso di assenza o d'impedimento del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore anziano o , in sua assenza, l'Assessore più anziano fra i presenti e in caso di assenza od impedimento di tutti gli Assessori, ne fa le veci il Consigliere più anziano.

Art.46
Compiti di presidenza del Sindaco

1. Il Sindaco tutela il buon andamento dei lavori consiliari; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e proclama il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.
2. Il Sindaco è investito del potere discrezionale di garantire l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Nei casi più gravi, anche d'intesa con i capigruppo consiliari, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art.47
Richiami ai Consiglieri e al pubblico

1. Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
2. Se il Consigliere persiste nel suo comportamento, il Sindaco gli interdice la parola e, in ipotesi di particolare gravità, può sospendere la seduta.
3. Il Sindaco esercita, anche a mezzo della Polizia municipale, il potere di mantenere l'ordine tra il pubblico e può disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che interferiscano con la funzione e la procedura deliberativa del Consiglio.

Capo III
Procedimento deliberativo

Art.48
Verifica del numero legale

1. L'adunanza del Consiglio ha inizio con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi lo sostituisca legalmente, per accertare l'esistenza del numero legale.

Art.49
Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art.50

Funzioni di segretario

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o, in sua assenza, dal Vicesegretario o dal funzionario (o dirigente) cui siano attribuite specificamente le funzioni. In ipotesi specifiche di incompatibilità o conflitto di interessi il Consiglio comunale può designare uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Art.51

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e comunicati ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione..
2. Su proposta del Sindaco o dei singoli consiglieri, il Consiglio può modificare l'ordine di trattazione degli argomenti a maggioranza semplice.

Art.52

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la Conferenza dei capigruppo abbia espresso parere favorevole.

Art.53

Relazione illustrativa delle proposte

1. Ogni proposta contenuta nell'ordine del giorno del Consiglio viene illustrata, anche con l'ausilio di tecnici interni ed esterni all'amministrazione, prima dell'inizio della discussione. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

Art.54

Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di venti minuti, la seconda per non più di dieci. Detti termini sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, ai regolamenti.
3. I termini di tempo previsti dal comma 2 sono dimezzati per la trattazione degli argomenti che sono già stati oggetto di lavori in Commissione consiliare.
4. Qualora il Sindaco abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può togliergli la parola per quella specifica discussione.

Art.55
Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. Essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione siano osservati i principi di legge e di regolamento, anche in ordine ai profili procedurali. Il Consiglio si pronuncia seduta stante.

Art.56
Fatto personale

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Sindaco in che cosa questo consista. In ogni caso, costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta
2. Il Sindaco decide se egli abbia diritto di parlare. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Sindaco è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio che decide seduta stante senza discussione.

Art.57
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
2. La richiesta deve essere avanzata in forma scritta al Sindaco presidente.
3. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente o ad un solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario. Il Consiglio decide seduta stante.

Art.58
Presentazione di emendamenti

1. Sulla proposta di deliberazione del Consiglio possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento, redatti per iscritto, firmati, di cui il Sindaco dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
2. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla suo emendamento.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

Art.59
Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere, può deliberare di procedere a votazione su singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate.

Art.60
Chiusura della discussione
e dichiarazioni di voto

1. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione dopo che su un argomento hanno preso la parola tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
2. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la eventuale replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti. Le dichiarazioni di voto possono riguardare anche singoli emendamenti.
3. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
4. Qualora sia stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art.61
Forma delle votazioni

1. I Consiglieri votano per alzata di mano, o ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni riguardanti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, si rendono a scrutinio segreto.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.62
Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Sindaco abbia invitato il Consiglio a votare.
3. In questo tipo di votazione il Sindaco indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunica al Sindaco che ne proclama il risultato.
4. Nel caso di incertezza del risultato, il Sindaco può disporre una controprova per alzata di mano.

Art.63
Scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di tre scrutatori che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.

Art.64

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne proclama l'esito. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art.65

Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che sollevi la contestazione e ad altro Consigliere che intenda opporvisi.

Art.66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso della metà più uno dei Consiglieri.

Art.67

Revoca e modificazione di deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.
3. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi.

Art.68

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri e i membri della Giunta debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.

Capo IV

Processi verbali

Art.69

Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario o da chi ne svolge le funzioni; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Art.70
Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

Art.71
Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.
2. Tali diritti possono essere esercitati, da ciascun Consigliere, non oltre la seduta immediatamente successiva alla data di approvazione del verbale.

Art.72
Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art.73
Approvazione dei processi verbali

1. I processi verbali sono approvati di norma nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.
2. Il Consiglio delibera sulle eventuali proposte di rettifica del processo verbale.

Art.74
Redazione e deposito degli atti consiliari

1. Il Sindaco fa redigere dalla Segreteria Comunale tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nell'archivio del Comune.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art.75
Maggioranza per l'approvazione del regolamento

1. Salvo diversa previsione di legge, il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .